

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 494 del 26 maggio 2009

Di iniziativa dei consiglieri:

Erder Mazzocchi ed altri

Oggetto:

**TRACCIABILITA' DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E DEI
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE**

RELAZIONE

La proposta di legge nasce con l'intento di normare e garantire, anche a livello regionale, la sicurezza delle produzioni agroalimentari e dei prodotti di origine bovina, attraverso un sistema efficace di tracciabilità.

La comunità Europea con il Reg. CE 178/2002, ha dettato il sistema di tracciabilità obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005 ed ha stabilito l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare: risulta quindi indispensabile adeguare le strutture e le norme regionali al disposto comunitario.

Obiettivi prioritari della legge sono quelli di assicurare una maggiore sicurezza degli alimenti e garantire ai consumatori una maggiore tutela e informazione inerenti la provenienza, l'elaborazione e la qualità dei prodotti alimentari e di origine animale.

La Proposta di legge definisce (art.2) le caratteristiche dei sistemi di tracciabilità e definisce i termini (art.3) fondamentali nell'ambito del più ampio concetto di tracciabilità.

Viene, inoltre, introdotto un sistema di incentivi (art.4) per imprese agricole ed agroalimentari, appartenenti ad una filiera, per l'adozione di sistemi che possano garantire la qualità dei prodotti agroalimentari e di origine animale, per il sostegno ad allevatori che vogliano migliorare la salute del proprio bestiame e per il sostegno agli allevatori che gestiscano in maniera corretta e virtuosa lo smaltimento degli animali deceduti in azienda.

Articolo 1
(Obiettivi)

1. Al fine di promuovere una maggiore sicurezza alimentare e garantire ai consumatori una maggiore tutela e informazione inerenti la produzione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti alimentari e lo smaltimento dei sottoprodotti, e allo scopo di assicurare la qualità dei prodotti alimentari di origine animale, la Regione Lazio:
 - a) definisce le caratteristiche dei Sistemi di Tracciabilità, al fine di rispondere a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento (CE) 178/2002;
 - b) istituisce politiche di incentivazione per l'adozione di sistemi che garantiscano la qualità, diretta e indiretta, dei prodotti di origine animale;
 - c) sostiene allevatori che vogliano sviluppare nella loro attività il miglioramento genetico del bestiame allevato selezionando i capi con le migliori performance produttive, la maggiore longevità e la migliore resistenza alle malattie;
 - d) sostiene allevatori che dimostrino, in accordo con le normative vigenti (Reg. CE 1774/02), il corretto smaltimento degli animali deceduti nelle aziende, a garanzia della salute pubblica e della tutela igienico- sanitaria degli allevamenti stessi.

Articolo 2

(Caratteristiche dei Sistemi di Tracciabilità)

- 1. Un prodotto o una filiera agro-alimentare possono definirsi garantiti da un elevato standard di sicurezza e qualità quando il prodotto o la filiera, dalla fase di produzione a quella di distribuzione al consumatore finale, adottano procedure conformi alla norma UNI EN ISO 22005/2008 “ Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione”.**
 - 2. La conformità a tali sistemi deve essere attestata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione.**
-

Articolo 3

(Definizioni)

Alimento (derrata alimentare o prodotto alimentare): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito dagli esseri umani.

Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni e della legislazione, alimentare e sanitaria, nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Filiera agroalimentare: insieme definito delle imprese alimentari con i relativi flussi materiali che concorrono alle fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento dei sottoprodotti.

Consumatore: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

Tracciabilità: il percorso di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento dei sottoprodotti.

Traccia: la documentazione che attesta il luogo di origine del prodotto, la strada che ha percorso e i processi a cui è stato sottoposto fino al documento di consegna al consumatore finale o al soggetto preposto allo smaltimento dei sottoprodotti.

Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dello smaltimento dei sottoprodotti.

"Fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione": qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale.

Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Sistema di tracciabilità: insieme organizzato che consente la tracciabilità all'interno di una filiera agricola e agroalimentare.

Tracciabilità della filiera di prodotto: il percorso documentato di ogni unità di prodotto, materialmente e individualmente identificato e identificabile, all'interno di una filiera agricola e agroalimentare.

La tracciabilità di filiera di prodotto implica quindi la gestione del sistema di tracciabilità per lotto di prodotto in ogni fase della filiera, in modo che sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che sono intervenuti nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione del prodotto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

Al fine dell'applicazione di un sistema di tracciabilità della filiera di prodotto il sistema stesso deve essere riferito alla filiera agricola e agroalimentare completa e non a segmenti, per quanto rilevanti o preminenti, della stessa.

Rintracciabilità della filiera di prodotto: l'identificazione documentata di tutte le aziende che hanno contribuito alle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione di una unità di prodotto materialmente e individualmente identificato e identificabile e allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

Lotto: consiste in una quantità omogenea di prodotto del medesimo genere, da cui sia possibile prelevare campioni statisticamente significativi per la valutazione delle caratteristiche del prodotto medesimo.

Sottoprodotti di origine animale: corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Smaltimento dei sottoprodotti di origine animale: qualsiasi forma di smaltimento riconosciuta ai sensi del Regolamento CE 1774/02.

Articolo 4

(Introduzione di sistemi di qualità)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, punto 3, la Regione Lazio finanzia progetti di filiera finalizzati a:
 - a) Adozione di sistemi di qualità, anche finalizzati all'identificazione territoriale delle produzioni;
 - b) Avvio di sistemi di valutazione igienico-sanitarie e qualitative delle produzioni, con standard superiori a quelli richiesti dalla vigente normativa in materia;
 - c) Applicazione certificata di norme di tutela dell'ambiente e del paesaggio e/o di norme etiche e sociali.

Articolo 5

(Beneficiari)

1. **Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 4 le imprese agricole e agroalimentari facenti parte di una filiera che abbia adottato sistemi di tracciabilità di filiera di prodotto, certificati o in fase di certificazione.**
-

Articolo 6
(Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2009, in euro.....si provvede attraverso gli stanziamenti previsti nell'UPB
